



COMUNE DI BRONI
PAVIA

Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 - 27043 Broni (Pavia) tel. 0385/257011 fax 0385/52 106
Cod. Fisc. 84000230189 - IVA 00498590181
E-Mail: info@comune.broni.pv.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.03.2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Broni esplica nell'ambito di un sistema integrato di interventi socio-assistenziali attribuiti agli enti locali dal D.P.R. n. 616/77, dalla legge 59/97, dal D. Leg.vo 112/98 e dalla legge 328/00, al fine di concorrere al superamento di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione .

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al d. lgs. 31.03.1998 n. 109 , così come modificato e integrato dal d. lgs. 3.05.2000 n. 130 e dai relativi regolamenti attuativi emanati .

Articolo 2

Finalità del sistema di interventi e servizi sociali

Il sistema di interventi e servizi disciplinati dal presente regolamento, avendo come obiettivo generale la promozione e il miglioramento della qualità della vita, persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

- garantire alle persone il diritto di permanenza presso la propria famiglia e presso la comunità di appartenenza;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l' eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere le persone socialmente fragili o affette da inabilità psico-fisiche e sensoriali , favorendone l' inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare , sociale , scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia , proteggere la maternità , tutelare l' infanzia e i soggetti in età evolutiva , con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione , prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- agire a tutela delle persone non autosufficienti , prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- sviluppare il massimo dell' autonomia e dell' autosufficienza delle persone , anche attraverso il coordinamento e l' integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali;
- attuare interventi di contrasto alla povertà.

Gli interventi e le scelte inerenti le politiche sociali e tutto ciò che riguarda il "welfare" locale sono oggetto di concertazione fra l' Amministrazione comunale e le Organizzazioni sindacali.

Articolo 3

Destinatari degli interventi

I servizi e le prestazioni di cui al presente Regolamento sono destinati esclusivamente ai residenti nel Comune fatto salvo le deroghe previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 4

Servizi erogati

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per ogni cittadino, nei limiti delle risorse stanziato nel Bilancio di previsione, ai seguenti servizi:

a) Servizi sociali e ricreativi a rilevanza sociale

- asilo nido
- assistenza domiciliare
- pasti a domicilio
- trasporti sociali
- telesoccorso
- servizi per minori (a.d.m., a.d.m.h., spazio neutro, trasporti , attività ricreative e di sostegno formativo, altri servizi per l'infanzia anche in collaborazione con soggetti esterni).

Articolo 5

Minimo vitale

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari bisogni del vivere quotidiano.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, fissa nell'ammontare della pensione minima dell'INPS, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, il “minimo vitale” per il quale il cittadino ha diritto all'esenzione delle tariffe per le prestazioni di cui al presente regolamento.

Il Servizio sociale del Comune, avvalendosi della collaborazione dell'assistente sociale, predispone progetti assistenziali adeguati ad accompagnare le famiglie all'emersione dalle condizioni di indigenza in cui si trovano.

In questo ambito, nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio di previsione e fino al limite del “minimo vitale”, l'Amministrazione comunale prevede l'erogazione di buoni acquisto per beni alimentari e/o farmaceutici, il pagamento delle utenze, del riscaldamento, dell'affitto e delle spese condominiali, dei tickets e dei medicinali se prescritti dal Medico di medicina generale e non a carico del SSN , il pagamento dei libri di testo per la scuola dell'obbligo.

TITOLO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Articolo 6

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o la fruizione dei servizi agevolati di cui al precedente art.4 , e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto così come stabilito dal d. lgs. 109/98, come modificato e integrato dal successivo d. lgs. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi emanati.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando :

- a) il reddito;
- b) il patrimonio mobiliare ;
- c) il patrimonio immobiliare .

Qualora l'individuo appartenga a un nucleo familiare composto di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al d. lgs. 109/98 e succ. modifiche e integrazioni .

Il rapporto fra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore ISEE.

Il soggetto richiedente le prestazioni di cui al succitato art. 4 e' tenuto a segnalare l'esistenza - per sé e per i componenti del nucleo familiare - di redditi non dichiarati ai fini ISEE (in quanto non dovuto) ma rilevanti ai fini della capacità reddituale del nucleo stesso , come ad esempio : pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, indennità INAIL, pensioni di guerra, e altri simili vitalizi.

Nei casi previsti al comma precedente, il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo sino ad Euro 3.300,00 (pensione invalidità civile annuale) comporta l'automatico inserimento del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare nella fascia di contribuzione immediatamente successiva alla fascia di appartenenza secondo le tabelle di cui al successivo art.7 .

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo superiore ad Euro 3.300,00 comporterà, invece, l'inserimento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare nella seconda fascia successiva.

Articolo 7

Fasce di contribuzione

Ai fini della determinazione della quota di concorso alla spesa da porre a carico del soggetto che richiede la prestazione dei servizi di cui alla lettera a) del precedente art. 4, si fa riferimento alla tabella seguente :

Fasce ISEE	Soglie	Percentuale di recupero
A	fino a euro	
	(pensione minima INPS)	zero
B	da pens. min. INPS a euro 7.000,00	10%
C	da euro 7.000,01 a euro 9.000,00	20%
D	da euro 9.000,01 a euro 11.000,00	40%
E	da euro 11.000,01 a euro 13.000,00	60%
F	da euro 13.000,01 a euro 16.000,00	80%
G	da euro 16.000,01 a euro 21.000,00	90%
H	oltre euro 21.000,00	100%

Gli importi e i valori espressi in questo articolo nonché le tariffe per i servizi individuati con il presente regolamento potranno essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, d'intesa con le Organizzazioni sindacali.

TITOLO III

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI, INABILI O HANDICAPPATI

Articolo 8

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “integrazione della retta di ricovero” dell’anziano, dell’inabile o del portatore di handicap in una struttura protetta, si intende l’intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L’integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’utente non sia in grado di pagare interamente la retta, fermo restando l’obbligo per le persone civilmente obbligate di cui all’art. 433 del codice civile, nonché la verifica del patrimonio dell’interessato.

Nella domanda di integrazione della retta di ricovero, dovrà essere indicata la denominazione e la sede della struttura residenziale e l’importo della retta.

Al soggetto ricoverato e’ garantita - di regola - la conservazione di una quota del proprio reddito per le spese di carattere personale, in misura pari al 20% del reddito mensile e con il limite minimo di Euro 62,00 e massimo di Euro 139,00.

Sono fatti salvi casi di particolari esigenze che saranno valutati, all’occorrenza e di volta in volta, dall’ Assistente Sociale comunale.

Articolo 9

Retta a carico del ricoverato

Il soggetto anziano, inabile o portatore di handicap e’ tenuto a pagare la retta di ricovero con:

- l’ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici, di qualsiasi natura, in godimento ;
- l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc.), fatta salva una franchigia di euro 6.000,00;
- il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul medesimo di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- i beni mobili;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, compresi i sussidi a carattere assistenziale.

Qualora il reddito del ricoverato non sia sufficiente, le persone obbligate ai sensi dell’art. 433 del codice civile intervengono nel pagamento della retta secondo le percentuali di cui alla tabella di compartecipazione evidenziata nell’art. 7 “Fasce di contribuzione” e dovranno sottoscrivere, congiuntamente al ricoverato, l’impegno al pagamento.

TITOLO IV AIUTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 10

Aiuto di natura economica per il reinserimento di emarginati e a carattere straordinario

Al fine di favorire la reintegrazione nel tessuto sociale di persone emarginate, il Comune può intervenire con un ausilio finanziario mensile nella misura necessaria, tenuto conto dei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'ausilio finanziario di carattere straordinario può essere corrisposto a coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al "minimo vitale", versino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o gratuita dei servizi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi comunali vengano a conoscenza in ragione dell' applicazione del presente Regolamento e' trattata , per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel rispetto delle norme di cui al D. lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni e a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta, previo consenso espresso dall'interessato .

Articolo 12 Controlli

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata , effettua controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per tali fini, il Comune ha stipulato con la Guardia di Finanza apposito protocollo d'intesa.

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva comporta la revoca dei benefici concessi e - ove possibile - il recupero delle somme indebitamente percepite, fermo restando l' avvio del procedimento previsto per la violazione delle norme del diritto penale.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi - per i controlli - sia delle indagini del Corpo di polizia municipale sia dello scambio di dati e di informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Nei casi in cui sia stato disposto un intervento economico e/o assistenziale a carattere continuativo a favore di un soggetto, il "servizio sociale" del Comune provvederà - con cadenza almeno semestrale - a verificare la persistenza della situazione di bisogno .

In caso di variazione delle circostanze, il "servizio sociale" proporrà nuove soluzioni di intervento o la cessazione dell'intervento.

Articolo 13 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è affisso all'Albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Al presente Regolamento è data la più ampia diffusione. Una copia del medesimo è depositata nella segreteria del Comune a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.